



Prot. N. 11  
/ 2018

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Presidente

VISTO il DLgs. 18 maggio 2018 n. 54 contenente disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, co. 2 e 3, della L. 17 ottobre 2017, n. 161;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 co. a del citato articolato normativo, la legge 6 settembre 2011 n. 159 è stata modificata attraverso l'inserimento di un apposito comma nell'art. 35 secondo cui "Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione", e che, ai sensi della medesima disposizione, per frequentazione assidua deve intendersi "quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35 co. 1 come modificato dalla medesima disposizione, "l'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis" e che "in caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato" e che analogamente provvede alla sostituzione "... nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di Incompatibilità";

CONSIDERATO altresì che il professionista incaricato deve comunque indicare nella medesima dichiarazione l'eventuale esistenza di "rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o reuquirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento";

CONSIDERATO che analoghe disposizioni investono il coadiutore del Commissario e risultano espressamente estese al curatore fallimentare, al commissario per le procedure di insolvenza delle grandi imprese in crisi e per gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 2, 3 e 4 del Dlgs. Citato);

CONSIDERATO che la predetta disposizione destinata ad entrare in vigore in data 25 giugno 2018 ed occorre fornire indicazioni operative per gli uffici amministrativi

#### DISPONE

che la Cancelleria fallimentare all'atto dell'accettazione dell'incarico acquisisca dal professionista incaricato apposita dichiarazione in merito alla insussistenza delle citate ragioni di incompatibilità, provvedendo ad informare immediatamente lo scrivente presidente ed a trasmettere il fascicolo al giudice delegato, ai fini dell'eventuale sostituzione, per il caso in cui vi sia omissione del predetto incumbente da parte del professionista nominato ovvero la dichiarazione stessa abbia contenuto positivo;

che sia acquisita altresì da parte del medesimo professionista apposita dichiarazione relativa alla sussistenza di analoghi rapporti con altri magistrati del Distretto della Corte di Appello;

che copia del provvedimento di accettazione, contenente la citata dichiarazione, sia comunque custodito in apposito raccoglitore (ovvero acquisita in apposita cartella telematica) con relativa indicizzazione e che laddove emerga la inveridicità delle predette dichiarazioni sia immediatamente informato lo scrivente presidente per la conseguente segnalazione "...all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto";

che copia del presente provvedimento sia trasmesso ai giudici delegati affinché ne assicurino l'osservanza, ove necessario segnalando allo scrivente presidente eventuali anomalie, e al signor del presidente del Tribunale per quanto di eventuale interesse.

Napoli 21/06/18

Il presidente  
**Gian Piero Scoppa**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' and 'P' followed by a flourish.



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI  
Sezione VII - Fallimentare  
ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI CURATORE  
(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)  
(ART. 29 Legge Fallimentare)

N .....

Registro dei Fallimenti o dei concordati  
Giudice Delegato  
Dott.....

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di  
.....  
il sottoscritto dott./avv. ....  
nato a .....  
codice Fiscale ..... con Studio in.....  
Via Piazza ..... Telefono .....  
Fax ..... E-mail .....  
nominato Curatore del fallimento/Commissario giudiziale/Liquidatore giudiziale  
.....  
..... dichiarato con sentenza n.  
.....  
in data .....  
G.D. Dott. ....

COMUNICA

di accettare l'incarico.

Visto l'art. 28 L.F. dichiara:

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore del fallito, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità;
- si impegna altresì a comunicare in via riservata al Presidente della Sezione e/o al G.D. eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura nei suoi confronti.

ASSUME

L'impegno di attenersi alle disposizioni di legge ed alle circolari amministrative volte a disciplinare il funzionamento dell'ufficio (attestando ricezione di copia della circolare n. 10/18 del 14/06/2018).

DICHIARA:

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs 54/2018

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, di non avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;
- si impegna ad allegare analoga dichiarazione anche per eventuali coauditores di cui ritenesse di avvalersi nel corso della procedura (art. 35 co. 2);
- si impegna a depositare apposita riservata dichiarazione ai sensi dell'art. 35 co. 4 relativa ad eventuali rapporti con altri addetti alla medesima Corte di Appello del magistrato conferente.

Napoli, li .....

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore

*Il sig. S. Molino  
per l'ordine di emissione  
nelle officine di lavoro  
il cancelliere .....*

*Scel.*

*Me*

*K Direttore*



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione VII - Fallimentare

DICHIARAZIONE DEL CURATORE

(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)  
( ex art. 28 Legge Fallimentare e 35 c. 2 e 4 del D.lgs159/2011)

N .....

Registro dei Fallimenti

Giudice Delegato

Dott.....

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di  
.....  
il sottoscritto dott./avv. ....  
nato a .....  
codice Fiscale ..... con Studio in.....  
Via Piazza ..... Telefono .....  
Fax ..... E-mail .....  
nominato Curatore del fallimento/Commissario giudiziale/Liquidatore giudiziale  
.....  
..... dichiarato con sentenza n.  
.....  
in data .....  
G.D. Dott. ....

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs  
54/2018

DICHIARA

- che non esistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Napoli li .....

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore



Prot. N. 10

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE FALLIMENTARE

oggetto: programma di liquidazione – previsione di insufficiente realizzo – adempimenti del curatore

Il Presidente

visto l'elevato numero di procedure fallimentari, anche di pluriennale pendenza, destinate a formale chiusura **ex art. 118 n° 4 l.f.**;

considerato che la gestione di siffatti procedimenti – rivelatisi privi di qualsivoglia utilità per il ceto creditorio a cui favore non viene disposto alcun riparto di somme – risulta nondimeno gravemente onerosa per l'ufficio fallimentare in quanto assorbe comunque risorse amministrative e giudiziarie, contestualmente sottratte ad altre rilevanti incombenze;

considerato che, ai sensi dell'**art. 104 ter legge fallimentare** (nuovo rito), "entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario il curatore predispose un programma di liquidazione..." e che l'ultimo comma della medesima disposizione consente al curatore di "...non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente";

considerato che analogamente il nuovo **art. 102 l.f.** prescrive che "il Tribunale... su istanza del curatore depositata almeno **venti giorni** prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione... dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura", precisandosi altresì al successivo comma che "le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la **condizione di insufficiente realizzo** emerge successivamente alla verifica dello stato passivo";

considerato che, ai sensi dell'**art. 87 l.f.**, "il curatore... redige l'inventario nel più breve tempo possibile..." e comunque, **ex art. 33 l.f.**, "...entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulle responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale" e che "il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto";

considerato che occorre in ogni caso assicurare effettività alla descritta tempistica, essendo fra l'altro correlata al relativo rispetto la necessaria ottimizzazione delle risorse dell'ufficio;

sentiti i giudici delegati e condivisa la necessità di disciplinare unitariamente la descritta materia

## DISPONE

che il curatore fallimentare, all'atto della accettazione dell'incarico, dia **immediato inizio** alle operazioni di apposizione dei sigilli e relativa inventariazione e ad ogni ulteriore conseguente adempimento depositando in ogni caso, entro dieci giorni dalla dichiarazione del fallimento, una preliminare scheda di rilevazione contenente la denominazione dell'impresa (con la eventuale specificazione di precedenti denominazioni assunte nel quinquennio), la data del fallimento con la specificazione della data di deposito del ricorso e del nominativo del creditore istante nonché dell'eventuale deposito nel quinquennio antecedente di altre istanze di fallimento ovvero di formale accesso da parte del debitore a procedure diverse (concordati, accordi di ristrutturazione dei debiti, transazioni fiscali, sovrindebitamento, ecc.), la forma dell'impresa (con evidenziazione dell'eventuale appartenenza ad un più ampio "gruppo" imprenditoriale, del numero e nominativo dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, del modello di amministrazione e controllo con la indicazione degli amministratori e sindaci succedutisi nell'ultimo quinquennio, ecc.), la data di inizio attività e della eventuale messa in liquidazione (ovvero l'esistenza di contratti di affitto di azienda in corso alla data del fallimento), l'oggetto dell'impresa (con eventuale indicazione della diversa attività di fatto concretamente esercitata), la sede sociale e la eventuale esistenza di sedi secondarie e/o di unità negoziali (operative nell'ultimo triennio), il numero degli eventuali dipendenti, i dati dell'attivo patrimoniale, del fatturato e della debitoria relativi all'ultimo triennio (desumibili dal bilancio e/o dalle scritture contabili e/o dalle dichiarazioni fiscali), con l'eventuale indicazione della necessità e/o opportunità di dar corso all'esercizio provvisorio o all'affitto di azienda;

che nei successivi trenta giorni (e quindi entro quaranta giorni dalla dichiarazione di fallimento) depositi nota integrativa (alla predetta scheda di rilevazione) attestante la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati (anche intestati ai soci illimitatamente responsabili ed agli amministratori o ai loro coniugi in regime di comunione legale dei beni), la sussistenza di conti correnti bancari e/o postali e la eventuale esistenza di procedure esecutive in corso, il valore dei beni inventariati (con la specificazione della data di inizio e di completamento delle relative operazioni), la data di eventuali atti dispositivi relativi a beni immobili o a beni mobili registrati compiuti nell'ultimo quinquennio (anche se eseguiti dai soci illimitatamente responsabili o dagli amministratori o dai relativi coniugi in comunione legale dei beni) nonché una sommatoria ricostruzione delle vicende societarie e della causa del dissesto con espressa evidenziazione delle eventuali ragioni soggettive ed oggettive dell'intercorso fallimento (errori strategici, mancanza di competenze, eccessiva espansione, gestione speculativa, carenza di pianificazione, crisi di settore, variazione del costo dei fattori produttivi, altre cause esterne, ecc.) e delle



conseguenti ipotesi di responsabilità astrattamente configurabili nei confronti degli organi gestori o di controllo;

che con la citata ultima relazione il curatore esprima già una preliminare valutazione in ordine alle prospettive di realizzo ed alla concreta possibilità di dar corso ad un eventuale riparto in favore dei creditori, evidenziando, ove necessario, i temi di indagine meritevoli di ulteriore approfondimento e le ragioni che ne hanno precluso il tempestivo disbrigo;

che il curatore proceda comunque a tutti i relativi adempimenti ed incumbenti, secondo la tempistica indicata dalla disciplina fallimentare e dalle specifiche normative di settore, procurandosi in ogni caso, ove la previsione di insufficiente realizzo renda non necessaria la formazione dello stato passivo, di inoltrare specifica istanza ex art. 102 l.f. al Tribunale fallimentare nel rispetto dei tempi ivi specificamente indicati;


che in ogni caso, in sede di predisposizione del conto della gestione ed in ipotesi di chiusura della procedura fallimentare (nuovo rito) senza riparto, il curatore specifichi le ragioni che hanno determinato il protrarsi dell'attività di gestione e/o di indagine e che hanno conseguentemente imposto (o consigliato) l'(inutile) espletamento della procedura di verifica dei crediti;

che i giudici delegati vigilino sulla corretta osservanza delle citate prescrizioni;

che copia della presente determinazione sia comunicata ai giudici delegati ed ai curatori fallimentari (mediante pubblicazione sul sito delle procedure concorsuali) e trasmessa al Sig. Presidente del Tribunale per quanto di interesse.

Napoli 14/06/2018

Il Presidente  
Gian Piero Scoppa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical line and a checkmark-like flourish.